REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/353 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2020

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di ruote in acciaio destinate all'uso su strada, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, progettate per: trattori stradali.

autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci,

autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori),

rimorchi o semirimorchi, a propulsione non meccanica, dei veicoli sopra elencati, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97) («il prodotto in esame»).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

ruote in acciaio destinate all'industria del montaggio di motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10,

ruote per quad da strada,

parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio,

ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio le ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale],

ruote per rimorchi di autovetture e caravan, a propulsione non meccanica, con un diametro del cerchio non superiore a 16 pollici,

ruote per rimorchi o semirimorchi, specificamente progettate per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche (ad esempio ruote per rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi). Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice aggiuntivo TARIC
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd	50,3	C508
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd	50,3	C509
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd	50,3	C510
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	50,3	Cfr. allegato
Tutte le altre società	66,4	C999

L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, contenente la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che i (pezzi) di (prodotto in esame) venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione sono riscossi in via definitiva.

Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta (tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018);

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta;

la Commissione può modificare l'allegato al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari al 50,3%.

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo corrispondente di tale dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020.

N. TAR 2020 - 010 - N. PROTOCOLLO 76687/RU del 4 marzo 2020

VOCI INTERESSATE TARIFFA DOGANALE INTEGRATA

ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97).